



Il Decano

Not. 74

DECRETO

Tenendo fermo il Magistero di Papa Francesco che insegna: «il Sinodo dei Vescovi recentemente concluso ha espresso una forte esortazione alla Chiesa affinché si chini verso “i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito” (*Relatio finalis*, n. 55), ai quali occorre ridonare fiducia e speranza» (*Rescriptum Ex Audientia SS.mi*, diei 7 decembris 2015, *Proemium*);

tenendo fermo quanto disposto dal Sommo Pontefice nella nuova legge del processo matrimoniale: «*Una cum iudicis proximitate curent pro posse Episcoporum Conferentiae, salva iusta et honesta tribunalium operatorum mercede, ut procesuum gratuitati caveatur et Ecclesia, generosam matrem se ostendens fidelibus, in re tam arcte animarum saluti cohaerente manifestet Christi gratuitum amorem quo salvi omnes facti sumus*» (Mp. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, *Proemium*, n. VI et Mp. *Mitis et Misericors Iesus*, *Proemium*; cfr. Exhort. Ap. *Amoris laetitia*, n. 244);

tenendo fermo quanto il Santo Padre ordinava nel citato Rescritto: «*La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri*» (II, n. 6);

considerato che nella Rota Romana circa l’80% delle cause matrimoniali, provenienti dall’Italia come dal mondo intero, sono a regime di gratuito patrocinio, il che rispetta e assicura il diritto alla difesa delle parti sia abbienti che non;

in esecuzione della lettera e della mente del can. 1481 § 1 CIC (cfr. can. 1139 § 1 CCEO), dei due *Motu Proprio* e del citato Rescritto nonché della decisione collegiale del 14 luglio 2015,

SI ORDINA

1. All’inizio del processo si dia notizia previa alle parti della normativa introdotta da Papa Francesco sulla gratuità delle procedure e del conseguente diritto del fedele di chiedere il gratuito patrocinio.
2. Le medesime parti possono nominare un patrono di fiducia, da retribuire secondo la Tabella a suo tempo stabilita dal Collegio rotale, nella sessione del 14 ottobre 2011, fermo restando l’onere in simili casi delle spese processuali, *norma utcumque divina servata de supremae animarum salutis consilio*.

Dalla Sede del Tribunale della Rota Romana, 25 febbraio 2017.

Pio Vito PINTO, Decano

Pio Vito Pinto, Dec.



Il Decano

**DELIBERA DEL COLLEGIO ROTALE
IN MATERIA DI PRASSI PROCESSUALE**

14/10/2011- STANKIEWICZ, DEC.
(Sugli Onorari degli Avvocati *ex mandato*)

- Su proposta del Decano,

Il Collegio delibera di determinare la tariffa minima e massima degli onorari per gli Avvocati *ex mandato* nella cause matrimoniali coram rota da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 5.000 euro.

14/07/2015- PINTO, DEC.
(Sulla gratuità delle cause)

- Delibera del Collegio, *voto fere unanimi*, sul gratuito patrocinio di tutte le cause giudicate dalla Romana Rota.
